bureau **Plattner**

NEWSLETTER 07/2022

10.03.2022

IN QUESTA EDIZIONE



- 1. La rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni
- 2. La soglia per l'utilizzo del denaro contante
- 3. La proroga dal 30.06.2022 al 31.12.2022 del termine per effettuare gli investimenti in beni strumentali "generici" e "Industria 4.0"
- 4. La verifica della validità del proprio indirizzo PEC
- 5. La sospensione dei termini per le agevolazioni "prima casa"



La rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni

Per tutti i clienti

I terreni e le partecipazioni non quotate possedute in data 01.01.2022 non in regime d'impresa da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali e società/enti esteri senza stabile organizzazione in Italia, possono essere rivalutati (art. 29, DL n. 17/2022, modificando l'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002). La rivalutazione deve essere effettuata entro la data del 15.06.2022, data entro la quale è necessario redigere ed asseverare la perizia di stima e provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva nella misura del 14% (in precedenza era ancora l'11%) - o per lo meno la prima rata di tre - per le partecipazioni qualificate/non qualificate e per i terreni. Qualora sia già stata redatta una perizia di stima in precedenza e si intenda rideterminare nuovamente il valore dei medesimi beni, è possibile detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata. Valgono tutte le modalità operative delle precedenti riaperture di quest'agevolazione fiscale. Ricordiamo già adesso i nostri clienti che incaricheranno professionisti diversi da quelli del nostro Studio con la redazione di perizie volte alla rideterminazione del valore di partecipazioni e/o di terreni, di consegnarci sempre una copia della perizia giurata insieme al modello F24 di versamento dell'imposta sostitutiva, affinché potremo indicare tempestivamente nella Vostra dichiarazione dei redditi la rivalutazione effettuata (per fare valere fiscalmente il maggior valore attribuito ai beni oggetto della perizia di stima).



La soglia per l'utilizzo del denaro contante

Per tutti i clienti

Con la conversione in legge del D.L. n. 22/2021 (Decreto "Milleproroghe") pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 febbraio 2022 vengono prorogati di un anno i termini di decorrenza della norma che riduce la soglia per l'utilizzo del contante, già entrata in vigore il primo gennaio 2022.

Pertanto, per l'anno 2022 il valore soglia oltre il quale si applica il divieto di trasferimento del contante fra soggetti diversi è di nuovo stabilito in euro 2.000,00 (articolo 49, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 231 del 2007). La soglia verrà ridotta da euro 2.000,00 a euro 1.000,00 a decorrere dal primo gennaio 2023.

Rimane confermata la disposizione (articolo 3, D.L. n. 16 del 2012) che eleva ad euro 15.000,00 il limite per i pagamenti in contanti per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo effettuati dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato (stranieri UE e extra UE), utilizzando un'apposita procedura.



La proroga dal 30.06.2022 al 31.12.2022 del termine per effettuare gli investimenti in beni strumentali "generici" e "Industria 4.0"

Per i soggetti IVA

Già nella nostra Newsletter n. 1/2022 abbiamo informato circa il credito d'imposta per investimenti in nuovi beni strumentali. Con il Decreto "Milleproroghe" è stato prorogato dal 30.06.2022 al 31.12.2022 il termine entro il quale è possibile effettuare gli investimenti in nuovi beni strumentali "generici" e "Industria 4.0", in presenza dell'ordine accettato dal fornitore e del versamento dell'acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2021, al fine di usufruire ancora del credito d'imposta rispettivamente nella misura del 10% (anziché del 6%) e del 50% (anziché del 40%/20%/10%).



La verifica della validità del proprio indirizzo PEC

Per i soggetti IVA

Già nella nostra Newsletter n. 34/2020 abbiamo informato circa la comunicazione/verifica del proprio domicilio digitale al competente Registro delle Imprese. In particolare, è previsto che all'impresa che non abbia dichiarato al Registro delle Imprese il proprio Domicilio Digitale, o come tale non sia più attuale, venga irrogata una sanzione in misura raddoppiata per le Società (euro 412,00 per ogni rappresentante dell'impresa) e in misura triplicata per le Imprese Individuali (euro 60,00 per il Titolare) e contestualmente attribuito d'ufficio un nuovo Domicilio Digitale. Ai fini di evitare degli inconvenienti a riguardo, invitiamo nuovamente a volere accertare che il Vostro domicilio digitale (indirizzo PEC) sia attivo e che tale domicilio digitale attivo corrisponda a quello comunicato/depositato al Registro delle Imprese competente. Qualora a tal fine abbiate bisogno di un estratto aggiornato dal Registro delle Imprese in riguardo alla Vostra impresa/società, Vi invitiamo a scrivere una e-mail al Vostro consulente di riferimento all'interno del nostro studio.

5

La sospensione dei termini per le agevolazioni "prima casa"

Per tutti i clienti

Con il Decreto "Milleproroghe" è stato prorogato dal 31.12.2021 al 31.03.2022 il termine finale di sospensione della decorrenza dei termini della Nota II-bis dell'art. 1, Tariffa DPR n. 131/86 collegati con le agevolazioni "prima casa".

Di conseguenza sono sospesi, per il periodo dal 23.02.2020 al 31.03.2022, i termini di:

- 18 mesi (decorrenti dall'acquisto dell'immobile "prima casa") entro i quali l'acquirente dell'immobile deve trasferire la propria residenza nel comune di ubicazione dell'immobile acquistato;
- 1 anno (decorrente dall'acquisto dell'immobile "prima casa") entro cui il contribuente, che ha ceduto la propria "prima casa" acquistata con le agevolazioni in esame, deve acquistare un altro immobile da destinare ad abitazione principale, per non decadere dalle stesse (in caso di cessione avvenuta entro 5 anni dall'acquisto);
- 1 anno (a decorrere dall'acquisto della nuova "prima casa" con le relative agevolazioni) entro cui il contribuente deve cedere l'abitazione già posseduta, per non decadere dalle predette agevolazioni;
- 1 anno (decorrente dalla data di cessione dell'abitazione "prima casa") per il riconoscimento del credito d'imposta a favore del contribuente che ha ceduto l'abitazione acquistata con le agevolazioni "prima casa" ed ha acquistato un altro immobile "prima casa".

Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: https://www.bureauplattner.com/it/privacy-cookies/. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati www.bureauplattner.com









